



PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO
ATTIVITA' SCUOLA NAUTICA

Adottato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n.16 del 28 marzo 2017, divenuta
esecutiva l'8 aprile 2017

Pubblicato all'Albo on-line dal 10 al 24 aprile 2017

In vigore dal 25 aprile 2017

INDICE

	pag.
TITOLO I – GENERALITÀ	
Art. 1 – Fonti normative	4
Art. 2 – Attività di scuola nautica	5
Art. 3 – Unità da diporto	5
Art. 4 – Patenti nautiche	6
Art. 5 – Esenzioni	6
TITOLO II – DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA	
Art. 6 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)	7
Art. 7 – Parere obbligatorio	9
Art. 8 – Obblighi di nuova Segnalazione Certificata di Inizio Attività	9
Art. 9 – Variazioni essenziali	10
Art. 10 – Sospensione volontaria dell'attività	12
Art. 11 – Cessazione dell'attività	12
TITOLO III – REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA	
Art. 12 – Titolare della scuola nautica	13
Art. 13 – Requisiti personali e morali	13
Art. 14 – Titoli per l'esercizio dell'attività di Insegnante e/o istruttore	14
Art. 15 – Responsabile didattico	15
Art. 16 – Capacità finanziaria	16
Art. 17 – Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	16
TITOLO IV – CENTRI PER L'ISTRUZIONE NAUTICA	
Art. 18 – Generalità	17
Art. 19 – Riconoscimento	18
TITOLO V – LOCALI E ATTREZZATURE	
Art. 20 – Locali	20

Art. 21 – Arredamento didattico	21
Art. 22 – Materiale didattico per le lezioni teoriche	21
Art. 23 – Mezzi di navigazione per le esercitazioni e gli esami di guida	22
Art. 24 – Disponibilità dei mezzi di navigazione	25
Art. 25 – Riduzione delle dotazioni	26

TITOLO VI – PERSONALE DIDATTICO

Art. 26 – Insegnanti di teoria e istruttori di guida	26
Art. 27 – Rapporto di impiego del personale didattico	27
Art. 28 – Sanzioni amministrative pecuniarie connesse con lo svolgimento delle funzioni di insegnante e/o istruttore di scuola nautica	29

TITOLO VII – GESTIONE DELLA SCUOLA NAUTICA

Art. 29 – Certificazione di idoneità psico-fisica	31
Art. 30 – Durata e modalità di effettuazione dei corsi	31
Art. 31 – Registri	31
Art. 32 – Tenuta dei registri	32
Art. 33 – Orari di apertura	32
Art. 34 – Informazioni all'utenza	33

TITOLO VIII – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 35 – Vigilanza	34
Art. 36 – Revoca	34
Art. 37 – Sospensione	35
Art. 38 – Esercizio abusivo dell'attività di scuola nautica	35
Art. 39 – Sanzioni amministrative pecuniarie regolamentari	37

TITOLO IX – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 40 – Norma di rinvio	37
Art. 41 – Norma transitoria	38
Art. 42 – Entrata in vigore	38

TITOLO I

GENERALITÀ

ART. 1

FONTI NORMATIVE

1. Le principali fonti normative che disciplinano l'attività di scuola nautica sono:
 - a) Decreto Ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 *“Regolamento recante la disciplina dell’attività delle autoscuole”* e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
 - c) Decreto Legislativo. 18 luglio 2005, n. 171 *“Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 8 luglio 2003, n. 172”* e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146 *“Regolamento di attuazione dell'art. 65 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”* e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) artt. 15 e 16 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1997, n. 431 *“Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche”* e successive modificazioni ed integrazioni.
 - f) art. 123 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 *“Nuovo Codice della Strada”* e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Si applicano inoltre la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, in particolare, per quanto attiene alla segnalazione certificata di inizio attività, gli articoli 19 e 21, e successive modificazioni ed integrazioni, e il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”*, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. É altresì applicabile, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, l'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "*Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione*".

ART. 2

ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA

1. Si definiscono Scuole Nautiche le strutture stabili caratterizzate da una organizzazione funzionale di mezzi, risorse, strumentazioni didattiche che svolgono con regolarità attività rivolta all'educazione marinairesca, nonché all'istruzione ed alla formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
2. L'attività di scuola nautica può essere esercitata anche dagli istituti tecnici nautici, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento.
3. L'attività di scuola nautica può essere esercitata a seguito di presentazione di S.C.I.A. di cui al successivo art. 6.

ART. 3

UNITÀ DA DIPORTO

1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono le seguenti:
 - a) UNITÀ DA DIPORTO: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
 - b) NAVE DA DIPORTO: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
 - c) IMBARCAZIONE DA DIPORTO: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme di cui alla lett. b);
 - d) NATANTE DA DIPORTO: ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme di cui alla lett. b).

ART. 4
PATENTI NAUTICHE

1. Le scuole nautiche possono esercitare l'attività per il conseguimento delle seguenti patenti nautiche:
 - a) Patenti di categoria A, che abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto per la navigazione:
 - I. a vela e a motore senza alcun limite dalla costa;
 - II. solo a motore senza alcun limite dalla costa;
 - III. a vela e a motore entro dodici miglia dalla costa;
 - IV. solo a motore entro dodici miglia dalla costa.
 - b) Patenti di categoria B, che abilitano al comando delle navi da diporto.
 - c) Coloro che sono in possesso di tale tipo di patente possono comandare e condurre anche unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista.
 - d) Patenti di categoria C, che abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia presente a bordo almeno un'altra persona in qualità di ospite di età non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare, sempre che l'unità sia munita di dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre all'individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori.
 - e) Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2, al D.M. n. 146/2008.
 - f) Le patenti di categoria C sono assoggettate alla disciplina prevista per le patenti di categoria A.

ART. 5
ESENZIONI

1. Gli Enti e le Associazioni nautiche riconosciuti a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, sono denominati "Centri di

istruzione per la nautica” e non sono tenuti alla presentazione della S.C.I.A. per esercitare l'attività.

2. Gli Enti e le Associazioni di cui al precedente comma non sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento.
3. La vigilanza tecnico-amministrativa dei soggetti di cui ai precedenti commi è di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA

ART. 6

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

1. Coloro che intendono esercitare l'attività di scuola nautica devono presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (successivamente denominata S.C.I.A.) alla Provincia di Mantova, secondo il modello di cui all'**Allegato A** del presente Regolamento.
2. Possono presentare la S.C.I.A. per conto di persone fisiche o giuridiche, società ed enti, purché in possesso dei requisiti personali e morali di cui al successivo art. 13:
 - a) il titolare della ditta, nel caso di persona fisica;
 - b) il legale rappresentante, nel caso di ente e di società con personalità giuridica riconosciuta;
 - c) un socio amministratore che ne abbia la legale rappresentanza, nel caso di società senza personalità giuridica riconosciuta.
3. Per presentare la S.C.I.A. di cui al comma 1 è necessario possedere i seguenti requisiti da comprovare allegando i relativi documenti o rendendo le corrispondenti dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
 - a) requisiti personali e morali di cui al successivo art. 13;
 - b) adeguata capacità finanziaria, ai sensi del successivo art. 16;
 - c) disponibilità dei locali;

- d) agibilità dell'edificio, con destinazione d'uso compatibile con l'attività di scuola nautica ai sensi della normativa edilizia vigente (art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"). Qualora il certificato di agibilità manchi, lo stesso è sostituito dalla dichiarazione del Comune che l'immobile ne è privo per ragioni strettamente oggettive e che lo stesso può essere utilizzato per l'attività di scuola nautica;
 - e) conformità dell'immobile alle norme edilizie specifiche e alle prescrizioni derivanti dall'attività di scuola nautica, attestata da una relazione asseverata da un tecnico abilitato e corredata dalla pianta dell'immobile in scala 1:100 in cui siano specificate dimensioni, caratteristiche e destinazione di ciascun vano;
 - f) attrezzature, materiale didattico e mezzi di navigazione con relativa copertura assicurativa per le esercitazioni alla guida necessari all'esercizio dell'attività del tipo di scuola nautica dichiarata, secondo quanto previsto dai successivi artt. 21, 22 e 23 in disponibilità della ditta, della società o dell'ente.
4. La documentazione di cui alla lettera e) del comma precedente non è necessaria qualora la conformità dell'immobile alle norme edilizie specifiche e alle prescrizioni derivanti dall'attività di scuola nautica risulti da precedenti atti emessi dall'autorità competente in materia.
5. Il soggetto di cui al comma 2, deve indicare nella S.C.I.A.:
- a) le generalità di colui che assumerà la funzione di Responsabile Didattico, ai sensi dell'art. 15;
 - b) la zona in cui vengono ormeggiati i mezzi di navigazione di cui all'art. 23;
 - c) il periodo di svolgimento dei corsi con indicazione degli orari delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche.
6. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
7. Spetta all'Amministrazione, entro e non oltre 60 giorni dalla segnalazione, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro i medesimi termini, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove

ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'Amministrazione. Il termine non può essere inferiore a 30 giorni.

8. Chiunque intraprenda l'attività di scuola nautica in violazione di quanto disposto dal presente articolo, esercita abusivamente l'attività ai sensi e con gli effetti dell'art. 38 del Regolamento.

ART. 7

PARERE OBBLIGATORIO

1. Successivamente alla presentazione della S.C.I.A. di cui all'art. 6, l'Ufficio provinciale competente in materia di scuole nautiche richiede al Capo del Compartimento Marittimo o al Dirigente della Direzione generale territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (nella cui giurisdizione la scuola nautica ha la sede principale) il rilascio del parere obbligatorio relativo ai requisiti di cui agli artt. 22 e 23.
2. Qualora il parere di cui al comma 1 fosse negativo sarà emesso un provvedimento in autotutela finalizzato alla interruzione dell'attività. Questa potrà proseguire solo qualora il soggetto interessato produca quanto richiesto dall'ufficio, regolarizzando la posizione.

ART. 8

OBBLIGHI DI NUOVA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

1. Sono assoggettate a presentazione di una nuova S.C.I.A. le seguenti fattispecie:
 - a) ogni mutamento che comporti la sostituzione del titolare o del legale rappresentante, quali unici soggetti che, in quanto in possesso dei requisiti personali e morali di cui al successivo art. 13, consentono l'esercizio dell'attività di scuola nautica;
 - b) trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare;
 - c) apertura di sedi secondarie.

2. Nel caso di cui al comma 1, lett. b), il cessionario dovrà allegare alla S.C.I.A. copia dell'atto di trasferimento del complesso aziendale; non sarà più obbligatorio, in tale caso, allegare la documentazione di cui all'art. 6, comma 3, lett. d) ed e).
3. Nel caso di cui al comma 1, lett. c), il soggetto di cui all'art. 6, comma 2, non dovrà dimostrare un'ulteriore capacità finanziaria.
4. Chi prosegue l'attività nei casi individuati al comma 1 senza avere presentato una nuova S.C.I.A. esercita abusivamente l'attività ai sensi e con gli effetti dell'art. 38 del Regolamento.

ART. 9

VARIAZIONI ESSENZIALI

1. Costituiscono variazioni essenziali all'attività di scuola nautica già in essere che comportano per il soggetto di cui all'art. 6, comma 2, l'obbligo di comunicazione alla Provincia, entro 15 giorni dall'intervenuto mutamento, le seguenti fattispecie:
 - a) l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci diverso dal caso di cui all'art. 8, comma 1, lett. a);
 - b) la mera trasformazione della ditta individuale in società, avente o meno personalità giuridica, o il mero mutamento della forma societaria, tali da non comportare le variazioni nei soggetti responsabili dell'attività di scuola nautica individuate all'art. 8, comma 1, lett. a). In tale caso, unitamente alla comunicazione, dovrà essere dimostrata la sussistenza della capacità finanziaria di cui al successivo art. 16 in capo al nuovo soggetto giuridico;
 - c) il mutamento della sola denominazione della scuola nautica;
 - d) nel caso d'impedimento temporaneo del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante o del responsabile didattico, per un periodo comunque non superiore ai sei mesi, la nomina del sostituto o, in alternativa, il periodo di sospensione volontaria dell'attività;
2. Costituiscono variazioni essenziali all'attività di scuola nautica già in essere che comportano per il soggetto di cui all'art. 6, comma 2, l'obbligo di comunicazione preventiva alla Provincia, le seguenti fattispecie:

- a) la sostituzione del responsabile didattico;
 - b) la modifica delle caratteristiche dei locali di cui all'art. 20, allegando, in tal caso, la documentazione di cui all'art. 6, comma 3, lett. *d)* ed *e)*, salvo il caso di cui al comma 4 del citato articolo;
 - c) lo spostamento della sede in altro immobile, in tal caso allegando i documenti di cui all'art. 6, comma 3, lett. *c)*, *d)* ed *e)*;
 - d) ogni variazione (anche temporanea) del parco unità di navigazione di cui all'art. 23, in tal caso allegando copia dei documenti di bordo, copia della tassa di possesso, copia del contratto di assicurazione stipulato, nonché qualsiasi altro documento che la Provincia ritenga utile per l'accertamento dell'idoneità delle nuove unità di navigazione;
 - e) la sostituzione, l'integrazione o l'eliminazione in tutto o in parte dell'arredamento e del materiale didattico, allegando, se ricorre il caso, l'elenco della nuova dotazione;
 - f) la variazione del tipo di scuola nautica, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 4;
 - g) la variazione della zona in cui vengono ormeggiati i mezzi di navigazione di cui all'art. 23;
 - h) la variazione dello specchio acqueo in cui vengono effettuati le esercitazioni e gli esami;
 - i) la variazione del periodo di svolgimento dei corsi e/o degli orari delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche.
3. Qualora l'attività di scuola nautica, per effetto delle comunicate variazioni essenziali, non sia più legittima, la Provincia, entro trenta giorni dalla comunicazione, emette un provvedimento con cui vieta la prosecuzione dell'attività e ordina la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa l'attività e i suoi effetti entro il termine fissato nel provvedimento medesimo.

4. Fermi restando gli effetti conseguenti alle specifiche violazioni, la mera mancanza della comunicazione di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 39 del presente Regolamento per le violazioni di grave entità.
5. L'esercizio dell'attività in difetto della presa d'atto di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione prevista ai sensi dell'art. 38 del presente Regolamento.

ART. 10

SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITÀ

1. Qualora nel corso dell'attività di scuola nautica sopraggiungano impedimenti, sia di natura giuridica che di fatto, i quali determinino la temporanea impossibilità di proseguire l'attività, il soggetto di cui all'art. 6, comma 2, ha la facoltà di sospendere volontariamente l'esercizio per un periodo non superiore a sei mesi continuativi, con l'obbligo di comunicare la variazione ai sensi del precedente art. 9, comma 1, lett. d); si applica altresì il comma 2 dello stesso articolo.
2. Trascorso il termine di sospensione, l'attività di scuola nautica riprenderà automaticamente con le modalità, i requisiti e le condizioni precedentemente esistenti, salva la comunicazione di eventuali ulteriori variazioni essenziali.
3. L'attività di scuola nautica sarà considerata cessata ai sensi e per gli effetti del successivo art. 11 se, decorso il termine di cui al comma 1, l'attività non sarà stata ripresa.

ART. 11

CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Salvi i casi di cui agli artt. 8 e 9, il soggetto di cui all'art. 6, comma 2, deve comunicare alla Provincia, entro il termine di 15 giorni, la cessazione dell'attività di scuola nautica, restituendo contestualmente le tessere di riconoscimento rilasciate ai sensi dell'art. 27.
2. L'attività di scuola nautica si intende comunque cessata quando, dall'ultima registrazione effettuata sui documenti di cui all'art. 31, non risultino registrati allievi da oltre sei mesi.

3. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, la Provincia provvederà ad annullare le tessere di riconoscimento.

TITOLO III

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA

ART. 12

TITOLARE DELLA SCUOLA NAUTICA

1. Per titolare della scuola nautica si intende la persona fisica, la società o l'ente che ha la proprietà e la gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali, e che risponde del regolare funzionamento della stessa.
2. Il titolare della scuola nautica è rappresentato, a seconda dei casi:
 - a) dal titolare della impresa individuale;
 - b) da ogni legale rappresentante della persona giuridica riconosciuta o dell'ente;
 - c) da ciascun socio amministratore con legale rappresentanza della persona giuridica non riconosciuta.
3. Il soggetto di cui al comma 2 deve soddisfare i requisiti personali e morali di cui all'art. 13 e può svolgere detta funzione anche per più scuole nautiche contemporaneamente.
4. Salvo quanto previsto all'art. 11, scaduto il termine di cui all'art. 9, comma 1, lett. d), la persona sostituita riassumerà la funzione senza obbligo di ulteriore comunicazione.

ART. 13

REQUISITI PERSONALI E MORALI

1. Il soggetto di cui all'art.12, comma 2, deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) avere compiuto ventuno anni;

- b) essere cittadino italiano o cittadino di uno stato membro della Comunità Europea o cittadino di altro Stato, purché il soggetto rispetti i requisiti previsti dall'art. 39, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 364;
 - c) essere in possesso di una delle qualifiche e/o dei titoli di cui all'art. 14 per l'insegnamento e l'istruzione presso la scuola nautica;
 - d) non essere delinquente abituale, ai sensi degli artt. 102 e 103, del Codice Penale;
 - e) non essere delinquente professionale, ai sensi dell'art. 105, del Codice Penale;
 - f) non essere delinquente per tendenza, ai sensi dell'art. 108, del Codice Penale;
 - g) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - h) non essere oggetto di una specifica pronuncia da parte dell'Autorità giudiziaria o amministrativa che interdica, inabilita, sospenda o renda comunque inidoneo il soggetto all'esercizio dell'attività di scuola nautica.
2. Qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 1, lett. d), e), f), g) e h), si procederà ai sensi del successivo art. 36 del presente Regolamento.

ART. 14

TITOLI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI INSEGNANTE E/O ISTRUTTORE

1. Il soggetto che intende svolgere l'attività di insegnante di teoria presso la scuola nautica deve essere (in alternativa):
- a) in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'art. 4, del Decreto del Ministero dei Trasporti 30 novembre 2007;
 - b) in possesso di titolo professionale per servizi di coperta del diporto;
 - c) docente di un istituto nautico o professionale per la navigazione;
 - d) ufficiale superiore del Corpo dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto in congedo da non oltre dieci anni;
 - e) avere conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite.

2. L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale Italiana.
3. Il soggetto che intende svolgere attività di istruttore di guida (preposto ad impartire le esercitazioni pratiche) presso la scuola nautica deve essere munito di patente nautica da almeno un triennio con abilitazione pari almeno a quella che il candidato a bordo del mezzo intende conseguire.

ART. 15

RESPONSABILE DIDATTICO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di scuola nautica, nella sede principale e in ciascuna delle eventuali sedi secondarie, l'impresa dovrà essere dotata di un soggetto preposto alla direzione e controllo dell'attività in oggetto denominato "RESPONSABILE DIDATTICO", in possesso dei requisiti personali, morali e professionali di cui ai precedenti artt. 13 e 14.
2. Il Responsabile Didattico, qualora non si identifichi nelle figure di cui all'art. 12, comma 2, deve fare parte dell'organico della scuola nautica quale (in alternativa):
 - a) dipendente;
 - b) collaboratore familiare;
 - c) socio, nel caso di società di persone;
 - d) amministratore, nel caso di società di capitali.
3. Al Responsabile Didattico fa capo tutta l'attività connessa all'insegnamento di teoria, all'istruzione delle esercitazioni pratiche, compresa la controfirma dei registri di cui al successivo art. 31.
4. In caso di impedimento temporaneo del Responsabile Didattico, il titolare dell'autoscuola può nominare, nel limite di cui all'art. 9, comma 1, lett. d), un sostituto in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2; scaduto il termine il Responsabile Didattico sostituito riassumerà la funzione senza obbligo di ulteriore comunicazione.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano a tutte le scuole nautiche per le quali intervengano modifiche che comportino la presentazione di una nuova S.C.I.A. ai sensi dell'art. 8, del presente Regolamento.
6. Le condizioni e i requisiti di cui ai commi 1 e 2, costituiscono norme per il regolare funzionamento dell'attività di scuola nautica e il loro venir meno comporta la sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 37, lett. a), del presente Regolamento.

ART. 16

CAPACITÀ FINANZIARIA

1. Le persone fisiche o giuridiche che intendono esercitare l'attività di scuola nautica, di cui all'art. 6, commi 1 e 2, devono dimostrare adeguata capacità finanziaria.
2. La capacità finanziaria può essere comprovata da uno dei seguenti documenti:
 - a) certificato attestante la proprietà di beni immobili, liberi da gravami ipotecari e da ogni peso, onere, iscrizione e trascrizione pregiudizievole, di valore non inferiore a € 51.645,69;
 - b) attestazione di affidamento, secondo lo schema di cui all'**Allegato B**, relativa ad un importo di € 25.822,84 rilasciata, nelle varie forme tecniche, da aziende o istituti di credito oppure da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.
3. Nel caso di apertura di sedi secondarie, sarà sufficiente dimostrare il possesso della capacità finanziaria relativa alla sola sede principale, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2.

ART. 17

ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento, le scuole nautiche svolgono in via esclusiva gli adempimenti connessi alla effettuazione dell'esame per il conseguimento delle patenti nautiche da diporto limitatamente ai propri candidati.

2. Le scuole nautiche possono svolgere altresì attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di nautiche da diporto.
3. Lo svolgimento delle pratiche di cui ai precedenti commi 1 e 2 deve avvenire solo presso i locali riconosciuti idonei a seguito di presentazione della S.C.I.A. di cui all'art. 6.
4. Le scuole nautiche, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, non devono conseguire l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
5. All'esercizio, da parte delle scuole nautiche, delle attività individuate al comma 2, si applica la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativamente a:
 - a) adempimenti esecutivi presso gli Uffici Pubblici;
 - b) accesso agli Uffici Pubblici;
 - c) orari di apertura;
 - d) tariffe;
 - e) registro-giornale;
 - f) ricevute;
 - g) sanzioni, in quanto applicabili.

TITOLO IV

CENTRI PER L'ISTRUZIONE NAUTICA

ART. 18

GENERALITÀ

1. E' consentito a due o più scuole nautiche consorzarsi, secondo le modalità stabilite dal Codice Civile (artt. 2602 e seguenti), e costituire Centri per l'istruzione nautica, successivamente denominati Centri, che dovranno essere riconosciuti, ai sensi del successivo art. 19.

2. Possono consorzarsi, per costituire un Centro, il cui riconoscimento spetta alla Provincia di Mantova, anche scuole nautiche che esercitano l'attività in Comuni appartenenti a Province diverse da quella di Mantova, purché confinanti con il Comune ove sono ubicati i locali del Centro di Istruzione.
3. Il Centro deve svolgere la propria attività in locali, diversi da quelli delle scuole nautiche consorziate, ubicati in un Comune ove esercita l'attività un'autoscuola consorziata. Qualora il Centro effettui esclusivamente corsi pratici, è ammessa la deroga relativamente alla necessità dell'aula di insegnamento. In tal caso è sufficiente che i servizi igienici siano composti da un bagno e antibagno, illuminati e aerati anche artificialmente (secondo la normativa vigente in materia).
4. Il Consorzio nomina un Responsabile del Centro in possesso dei requisiti personali e morali previsti per il soggetto di cui all'art.12, comma 2.
5. Le scuole nautiche consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente, purché siano dotate di quanto previsto al successivo art. 23 ai fini delle esercitazioni e della presentazione agli esami degli allievi iscritti nei loro registri e non inviati al Centro.
6. Le scuole nautiche consorziate, che aderiscono al Centro di istruzione nautica possono demandare al Centro sia i corsi teorici che pratici, oppure solo quelli teorici o solo quelli pratici.
7. Per quanto riguarda i locali, l'arredamento e il materiale didattico, le unità di navigazione per le esercitazioni e gli esami di guida ed il personale didattico, si applicano anche al Centro le disposizioni di cui ai successivi Titoli V e VI.
8. Al Centro confluiscono solo gli allievi iscritti presso le scuole nautiche aderenti e le generalità degli stessi devono essere annotate su un apposito Registro.
9. Il Centro non può iscrivere allievi direttamente, ma può esclusivamente riceverli dalle scuole nautiche consorziate.

ART. 19

RICONOSCIMENTO

1. Il riconoscimento dei Centri per l'istruzione nautica spetta alla Provincia.
2. Il legale rappresentante delle scuole nautiche consorziate, ai fini del riconoscimento, deve presentare alla Provincia una S.C.I.A., utilizzando il modello di cui all'**Allegato C**, specificando:
 - a) la denominazione delle scuole nautiche aderenti;
 - b) l'ubicazione dei locali che, nel caso in cui il Centro effettui corsi sia teorici che pratici, dovranno possedere le caratteristiche di cui al successivo art. 20;
 - c) i tipi di corsi impartiti;
 - d) le unità di navigazione di cui il Centro dispone;
 - e) l'attrezzatura didattica utilizzata dal Centro per l'insegnamento teorico, secondo quanto previsto dagli artt. 21 e 22, in funzione dei corsi impartiti;
 - f) le generalità del Responsabile del Centro, che dovrà possedere i requisiti personali e morali previsti dall'art. 13;
 - g) le generalità degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida operanti presso il Centro.
3. La S.C.I.A. dovrà essere presentata secondo quanto prescritto all'art. 6, comma 3 lett. a), c), d), e) e f), e comma 4, ed essere corredata da copia dell'atto costitutivo del consorzio.
4. Qualora al Consorzio aderiscano anche scuole nautiche aventi sede in Comuni appartenenti a Province diverse, comunque limitrofi a quello in cui è ubicato il Centro, la S.C.I.A. per il riconoscimento di cui al comma 1, va presentata alla Provincia in cui è ubicato il Centro.
5. Nel caso in cui la sede del Centro di istruzione nautica sia ubicata nel territorio della Provincia di Mantova, l'ufficio preposto provvederà ad inviare alle autorità competenti in materia di scuole nautiche delle altre province interessate tutte le comunicazioni necessarie per gli adempimenti di competenza.
6. E' fatto comunque obbligo:
 - a) al Centro di comunicare, entro quindici giorni, l'adesione al consorzio di nuove scuole nautiche e/o il recesso di scuole nautiche aderenti;

- b) alle scuole nautiche di comunicare, entro quindici giorni, l'adesione o il recesso da un consorzio.
- 7. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 39, del presente Regolamento per violazioni di lieve entità.
- 8. Per i Centri per l'istruzione nautica valgono, ove applicabili, le norme del presente Regolamento relative alle scuole nautiche.

TITOLO V

LOCALI E ATTREZZATURE

ART. 20

LOCALI

1. I locali della scuola nautica, ai fini dell'esercizio dell'attività, devono comprendere:
 - a) un'aula di almeno mq. 25 di superficie e, comunque, tale che siano disponibili almeno mq. 1,50 per ogni allievo, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
 - b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie antistante l'aula, oppure laterale alla stessa, con ingresso autonomo;
 - c) servizi igienici:
 - ✓ minimo due, di cui uno accessibile per disabili; illuminazione e aerazione anche artificiali (secondo la normativa vigente in materia);
 - ✓ l'antibagno, inteso come locale antistante il WC stesso, deve essere presente; tali locali possono essere dotati di illuminazione e aerazione anche artificiali (secondo la normativa vigente in materia);
2. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede la scuola nautica.
3. Il disposto del presente articolo si applica anche alle scuole nautiche che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo.

ART. 21

ARREDAMENTO DIDATTICO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività l'aula di insegnamento della scuola nautica deve essere dotata di:
 - a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante;
 - b) una lavagna delle dimensioni minime di m. 1,10 x 0,80 o, in alternativa, di una lavagna luminosa;
 - c) un numero di posti a sedere per gli allievi non superiore a quello desumibile dalla applicazione dei parametri di cui all'art. 20;
 - d) tavoli per il carteggio nautico di lunghezza non inferiore a m. 1,10 e larghezza non inferiore a m. 0,80, in numero tale da consentire l'utilizzo di ogni tavolo al massimo per due allievi.

ART. 22

MATERIALE DIDATTICO: LEZIONI TEORICHE

1. La scuola nautica, per potere svolgere l'attività e per potere effettuare corsi per il conseguimento delle patenti per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, ai sensi del presente Regolamento, deve essere dotata almeno del seguente materiale aggiornato:
 - a) cartelli con le segnalazioni nautiche: fanali e segnali visivi ed acustici previsti dal Regolamento internazionale, per prevenire gli abbordi in mare; bandiere del Codice internazionale dei segnali;
 - b) tavole raffiguranti la rosa dei venti e la proiezione di Mercatore;
 - c) tavole raffiguranti le precedenze di rotta;
 - d) tavole raffiguranti gli elementi costitutivi e le manovre delle imbarcazioni a vela ed a motore, con la relativa nomenclatura;
 - e) esemplari di dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio previsti per il tipo di navigazione per la quale si svolgono i corsi;

- f) principali strumenti nautici: squadrette nautiche, compasso, bussola magnetica a liquido, bussola da rilevamento, grafometro, barometro, igrometro, termometro, anemometro;
 - g) pubblicazioni: Portolano – Fari e fanali – Segnali di nebbia – Carta 1111, Codice della Navigazione e relativi regolamenti, Regolamenti di sicurezza, Codice Europeo della Navigazione Interna, normativa sul diporto, Regolamenti locali;
 - h) carte nautiche, edite dall’Istituto Idrografico della Marina (I.I.M.), in relazione al numero degli allievi.
2. La scuola nautica, per potere svolgere l'attività e per potere effettuare corsi per il conseguimento delle patenti per la navigazione senza limiti dalla costa e con navi, ai sensi del presente Regolamento, deve essere dotata, in aggiunta al materiale individuato al precedente comma, almeno anche del seguente materiale aggiornato:
- a) libro delle effemeridi, libro sulla costruzione e stabilità della nave e altri libri di testo scelti in funzione del corso svolto e del programma seguito;
 - b) strumento di radionavigazione;
 - c) cartelloni relativi all’emisfero celeste, Star-finder, tavole per la risoluzione delle rette di altezza.
3. Il materiale di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) può essere sostituito da sistemi audiovisivi interattivi.

ART. 23

UNITA' DI NAVIGAZIONE PER LE ESERCITAZIONI E GLI ESAMI DI GUIDA

1. Le unità di navigazione che la scuola nautica deve utilizzare per le esercitazioni, l'istruzione e la formazione dei candidati, nonché per l'effettuazione dei relativi esami, sono diverse secondo la tipologia di patenti che la scuola nautica può far conseguire, ai sensi del precedente art. 4.
2. In relazione al tipo di patenti la scuola nautica deve avere la disponibilità di:

- Cat. A*
punto a.I)
- ✓ un'imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario abilitato alla navigazione senza limiti dalla costa ovvero con marcatura CE con categoria di progettazione A o B;
 - ✓ un'unità da diporto a motore abilitata alla navigazione senza limiti dalla costa, ovvero con marcatura CE con categoria di progettazione A o B.

La scuola nautica che intenda effettuare esercitazioni, istruzione e formazione dei candidati, nonché i relativi esami solo con unità da diporto a vela con motore ausiliario non è tenuta ad avere a disposizione anche un'unità da diporto a motore. In tal caso non può iscrivere allievi candidati al conseguimento di patenti che abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto solo a motore;

- cat. A*
punto a.II)
- ✓ un'imbarcazione da diporto a motore abilitata alla navigazione senza limiti dalla costa, ovvero con marcatura CE con categoria di progettazione A o B;

- cat. A*
punto a.III)
- ✓ un'unità da diporto a vela con motore ausiliario, di lunghezza f.t. non inferiore a 7 metri, abilitata alla navigazione entro le dodici miglia dalla costa, ovvero con marcatura CE e appartenente alla classe di progettazione A, B o C;
 - ✓ un'unità da diporto a motore, di lunghezza f.t. non inferiore a 5 metri, abilitata alla navigazione entro le dodici miglia ai sensi dell'art. 27 comma 3, lettera B, del D. Lgs. 171/2005, ovvero con marcatura CE con categoria di progettazione A, B o C, dotata di motore per la cui condotta sia necessaria la patente e di timoneria a ruota.

La scuola nautica che intenda effettuare esercitazioni, istruzione e formazione dei candidati, nonché i relativi esami solo con unità da diporto a vela con motore ausiliario, non è tenuta ad avere a disposizione anche un'unità da diporto a motore. In tal caso non può iscrivere allievi candidati al conseguimento di patenti che

abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto solo a motore.

cat. A ✓ un'unità da diporto a motore, di lunghezza f.t. non inferiore a 5
punto a.IV) metri, abilitata alla navigazione entro le dodici miglia ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera B, del D.Lgs. 171/2005, ovvero con marcatura CE con categoria di progettazione A, B o C, dotata di motore per la cui condotta sia necessaria la patente e di timoneria a ruota.

cat. B ✓ nave da diporto a motore e a vela con motore ausiliario.
punto b)

3. Le esercitazioni pratiche possono avvenire in ore diurne e/o notturne con condizioni meteo marine favorevoli in specchi d'acqua pubblici e, per le patenti con limiti, anche privati ritenuti idonei e navigabili ai sensi della normativa vigente.
4. Le unità devono essere fornite di idonee dotazioni di sicurezza, secondo quanto previsto dal Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, sufficienti per tutte le persone imbarcate ed essere dotate di un megafono e di un dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di unità in transito. A tale scopo, le unità impiegate, devono esporre su ciascuna murata, in modo ben visibile, un contrassegno costituito da un pannello rettangolare, recante la scritta "SCUOLA NAUTICA", ben contrastato, in posizione visibile, verticale o sub-verticale, di dimensione minima pari a m. 1 per m. 0,2.
5. Gli allievi devono inoltre avere a bordo copia della domanda per l'ammissione agli esami, vistata ai sensi dell'art. 31 del D.M. n. 146/2008. Durante le esercitazioni pratiche le unità di navigazione possono essere condotte dagli allievi con accanto l'istruttore, sul quale ricade in ogni caso la responsabilità del mezzo.
6. Tutte le unità devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti in materia assicurativa e ai relativi massimali assicurativi, sia per le esercitazioni di comando e condotta che per l'effettuazione degli esami.

7. Per inserire o dismettere unità nella flotta il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica è obbligato, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. d), a comunicare la variazione della disponibilità dei mezzi di navigazione e indicare le relative caratteristiche, allegando copia dei documenti di bordo, del contratto e del relativo contrassegno di assicurazione, nonché della tassa di possesso.
8. Le unità di navigazione, quando non sono utilizzate per l'effettuazione delle lezioni pratiche, devono essere ormeggiate nel luogo indicato ai sensi del precedente art. 6, comma 5, lett. b).
9. Qualora la scuola nautica disponga di più sedi, è ammissibile l'utilizzo del medesimo mezzo nautico. Tale utilizzo è subordinato alla comunicazione all'Ufficio provinciale e alla conseguente presa d'atto.
10. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 39 del presente Regolamento per le violazioni di grave entità.

ART. 24

DISPONIBILITÀ DEI MEZZI DI NAVIGAZIONE

1. La disponibilità delle unità di navigazione di cui al precedente art. 23 è dimostrata quando il soggetto che intende esercitare l'attività:
 - a) è proprietario o armatore dell'unità;
 - b) ha stipulato un contratto di locazione con il relativo proprietario o armatore dell'unità;
 - c) ha stipulato un contratto di comodato registrato con il proprietario o l'armatore dell'unità, nel quale è espressamente previsto l'uso per le esercitazioni pratiche e per l'effettuazione degli esami. L'unità da diporto non può essere oggetto di più di due contratti di comodato.
2. Per potere utilizzare l'unità da diporto ai fini dell'insegnamento professionale, è necessario che il proprietario o l'armatore provvedano all'apposita annotazione sul registro di iscrizione dell'unità, di cui all'art. 24 del D.M. n. 146/2008.

3. Qualora la scuola nautica non sia proprietaria dell'unità da diporto utilizzata per gli scopi di cui al presente regolamento, deve diventarne formalmente armatrice, tramite l'apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 265 del Codice della Navigazione, e provvedere, di conseguenza, all'annotazione di cui al precedente comma.

ART. 25

RIDUZIONE DELLE DOTAZIONI

1. Qualora, a causa di qualsiasi evento venissero meno le condizioni o le dotazioni di cui agli artt. 21, 22 e 23, il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica è tenuto a darne comunicazione alla Provincia entro quindici giorni e a sospendere l'attività fino al ripristino delle condizioni o delle dotazioni richieste, che deve avvenire entro trenta giorni dall'evento.
2. Tale termine è prorogabile con provvedimento della Provincia, su richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi.
3. Qualora, entro i trenta giorni di cui al comma 1, o entro il termine di cui al comma 2, l'attività non riprenda, essa si considererà definitivamente cessata e l'Ufficio competente provvederà a darne comunicazione agli Enti interessati.
4. Fermi restando gli effetti conseguenti a eventuali e ulteriori specifiche violazioni, la mancanza della comunicazione di cui al comma 1, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 39, del presente Regolamento per le violazioni di grave entità.

TITOLO VI

PERSONALE DIDATTICO

ART. 26

INSEGNANTI DI TEORIA E ISTRUTTORI DI GUIDA

1. Per l'effettuazione dei corsi, la scuola nautica dovrà dotarsi di personale didattico, con mansioni di insegnante e istruttore.
2. Le mansioni di cui al precedente comma possono essere cumulate anche in capo al medesimo soggetto.
3. Possono svolgere l'attività di insegnante:
 - a) i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4, del Decreto del Ministro dei Trasporti 30 novembre 2007 o di titolo professionale per i servizi di coperta del diporto;
 - b) i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione;
 - c) gli ufficiali superiori del Corpo dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto in congedo da non oltre dieci anni;
 - d) i soggetti che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite.

L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale Italiana.

4. Possono svolgere attività di istruttore coloro che sono muniti di patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire. Gli istruttori non possono esercitare l'attività per il conseguimento di patenti nautiche superiori a quella di cui sono in possesso.
5. Il soggetto che intende svolgere l'attività di insegnante di teoria e/o istruttore di guida deve essere in possesso dei requisiti personali e morali di cui all'art. 13.

ART. 27

RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DIDATTICO

1. La scuola nautica può impiegare i soggetti di cui all'art. 26, commi 1 e 2, mediante uno dei seguenti rapporti di lavoro, a tempo parziale o a tempo pieno:
 - ✓ dipendente;
 - ✓ collaboratore in impresa familiare;

- ✓ associato in partecipazione;
 - ✓ lavoratore autonomo;
 - ✓ lavoratore con contratto di lavoro diverso dai precedenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Possono svolgere l'attività di insegnante e istruttore i titolari, i soci o gli amministratori purché in possesso dei requisiti previsti all'art. 26, commi 3 e 4.
 3. L'insegnante e/o istruttore che intenda prestare la propria attività, in via secondaria, presso una scuola nautica ed abbia in corso un rapporto di pubblico impiego o un rapporto di lavoro privato con soggetto diverso da quello per il quale intende prestare la propria attività, deve preliminarmente acquisire assenso o nulla osta del datore di lavoro principale.
 4. Per potere impiegare il personale didattico, il titolare deve presentare S.C.I.A. alla provincia utilizzando il modello di cui all'**Allegato D** unitamente a tre foto formato tessera del soggetto di cui all'art. 26, comma 1, alla copia della patente nautica, dichiarazione sostitutiva o documentazione idonea ad attestare il rapporto di lavoro, nonché il nulla osta di cui al precedente comma 3.
 5. A seguito della presentazione della S.C.I.A. corredata da tutta la documentazione e tutti i dati richiesti è possibile iniziare immediatamente l'attività. Qualora, a seguito degli accertamenti che l'Ufficio competente in materia di scuole nautiche effettua, sia riscontrata la carenza o la mancanza dei requisiti necessari, sarà emesso un provvedimento in autotutela finalizzato alla interruzione dell'attività. Questa potrà proseguire solo qualora il soggetto interessato produca quanto richiesto dall'ufficio, regolarizzando la posizione.
 6. Terminati gli accertamenti di cui al precedente comma, l'ufficio preposto rilascerà la specifica tessera quale documento che vale ad attestare l'inserimento dell'insegnante e/o istruttore nell'organico del personale.
 7. Il periodo di insegnamento e/o di istruzione decorrerà dalla data di inizio attività indicata sulla S.C.I.A. e che sarà indicata sulla tessera stessa.

8. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro del personale didattico, il titolare è tenuto a darne semplice comunicazione alla Provincia, entro il termine di 15 giorni, restituendo contestualmente le tessere.
9. Il personale didattico può prestare la propria attività presso ciascuna scuola nautica che faccia capo ad un unico titolare.
10. E' fatto obbligo agli insegnanti e/o istruttori, durante l'esercizio della propria attività, di essere muniti di tessera di riconoscimento, rilasciata dalla Provincia, da esibirsi a qualsiasi verifica effettuata dai Funzionari Provinciali o da altre Autorità e di essere sempre presenti a bordo durante le esercitazioni pratiche.
11. Qualora la scuola nautica possieda più sedi, verso di esse è consentita la mobilità del personale didattico.
12. Qualora la scuola nautica resti sprovvista di uno dei soggetti di cui all'art. 26, comma 1, ed abbia la comprovata impossibilità di reperire un sostituto, il titolare o il legale rappresentante, al fine di assicurare il regolare funzionamento della stessa, può utilizzare, quale supplente temporaneo e per un periodo non superiore ai sei mesi, un insegnante o istruttore che presta la propria attività presso altra scuola nautica o centro di istruzione con l'obbligo di darne semplice comunicazione alla Provincia.
13. Qualora una scuola nautica impieghi insegnanti e/o istruttori non in possesso dei requisiti di cui all'art. 26, commi 3 e 4, sarà revocato l'esercizio dell'attività di scuola nautica.
14. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 28.

ART. 28

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE CONNESSE CON LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI INSEGNANTE E/O ISTRUTTORE DI SCUOLA NAUTICA

1. Fermi restando gli effetti conseguenti alle specifiche violazioni, per il soggetto insegnante e/o istruttore:

- a) l'esercizio dell'attività in difetto dei titoli di cui all'art. 14 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00;
- b) l'esercizio dell'attività in possesso dei titoli di cui all'art. 14 ma non titolare della tessera provinciale di riconoscimento per l'esercizio dell'attività, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00;
- c) l'esercizio dell'attività in possesso dei titoli di cui all'art. 14, e titolare di tessera provinciale di riconoscimento, ma non in possesso di quest'ultima a bordo del mezzo di navigazione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00;
- d) l'esercizio dell'attività non essendo presente a bordo del mezzo di navigazione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 400,00;

2. Fermi restando gli effetti conseguenti alle specifiche violazioni, per la scuola nautica:

- a) l'impiego di un soggetto non in possesso dei titoli di cui all'art. 14, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00;
- b) l'impiego di un soggetto in possesso dei titoli di cui all'art. 14, ma per il quale la scuola nautica non ha provveduto a richiedere la tessera provinciale di riconoscimento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00;
- c) l'impiego di un soggetto in possesso dei titoli di cui all'art. 14, titolare della tessera provinciale di riconoscimento, ma non in possesso di quest'ultima a bordo del mezzo di navigazione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00;
- d) l'impiego di un soggetto che non è presente a bordo del mezzo di navigazione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 400,00.

TITOLO VII
GESTIONE DELLA SCUOLA NAUTICA

ART. 29

CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ PSICO-FISICA

1. Il giudizio di idoneità psico-fisica necessario per il conseguimento delle patenti oggetto del presente Regolamento deve essere rilasciato secondo le modalità indicate dalla vigente normativa ed in ogni caso gli accertamenti devono essere effettuati presso la struttura pubblica di appartenenza e non presso la sede della scuola nautica.

ART. 30

DURATA E MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CORSI

1. La determinazione del numero e delle ore di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche è lasciata al giudizio dell'insegnante e dell'istruttore della scuola nautica.

ART. 31

REGISTRI

1. La scuola nautica deve curare la tenuta dei seguenti documenti, vidimati dalla Provincia:
 - a) registro di iscrizione;
 - b) registro delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche;
2. Sui documenti di cui al comma 1 non sono ammesse cancellature, raschiature o abrasioni. Eventuali errori devono essere corretti mantenendo visibile l'errore stesso e indicando le correzioni mediante annotazioni, convalidate dal titolare o dal legale rappresentante della scuola nautica.
3. I registri di cui al presente articolo sono tenuti a disposizione dei Funzionari preposti alla vigilanza, ai sensi dell'art. 35, comma 2.

4. Alla scuola nautica che non ottemperi a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 si applicano le sanzioni previste dall'art. 39 del presente Regolamento.

ART. 32

TENUTA DEI REGISTRI

1. Il registro di iscrizione deve contenere i seguenti dati:
 - a) data di iscrizione;
 - b) generalità degli allievi;
 - c) corso che l'allievo intende frequentare;
 - d) categoria di patente che l'allievo intende conseguire;
 - e) estremi della autorizzazione ad esercitarsi alla guida;
 - f) data delle prove teorica e pratica e relativo esito;
2. Il registro delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche è tenuto a cura degli insegnanti e degli istruttori, è controfirmato all'inizio ed alla fine dal Responsabile didattico della scuola nautica e deve contenere i seguenti dati:
 - a) denominazione della scuola nautica;
 - b) nominativo degli insegnanti;
 - c) nominativo dell'allievo;
 - d) numero del registro di iscrizione dell'allievo;
 - e) numero delle ore complessive di lezioni teoriche;
 - f) numero delle ore complessive di esercitazioni pratiche;
 - g) valutazione degli allievi.
3. La mancanza, anche di uno solo dei dati individuati ai precedenti commi, costituisce irregolarità della tenuta, a seconda dei casi, del registro di iscrizione e del registro delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 39 del presente Regolamento, per le violazioni di media entità.

ART. 33

ORARI DI APERTURA

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 6, comma 5, lett. c), entro trenta giorni dalla data di effettivo inizio della attività il titolare o il legale rappresentante dovrà comunicare alla Provincia gli orari completi di apertura al pubblico della scuola nautica.
2. Qualora i suddetti orari subiscano variazioni, anche temporanee ma che comportino la chiusura dell'ufficio per un periodo corrispondente, come minimo, all'apertura mattutina ovvero all'apertura pomeridiana, il titolare o il legale rappresentante dovrà darne immediata comunicazione alla Provincia.
3. Il titolare o il legale rappresentante dovrà comunicare alla Provincia il periodo di chiusura per ferie, prima dell'inizio dello stesso.
4. La violazione di quanto disposto ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 39 del presente Regolamento per le violazioni di media entità.

ART. 34

INFORMAZIONI ALL'UTENZA

1. Nei locali della scuola nautica dovrà essere affisso, in modo visibile, un avviso che indichi la possibilità, per l'utente, di segnalare al Dirigente la violazione delle norme in materia di scuola nautica.
2. Il titolare o il legale rappresentante devono rendere noti al pubblico, mediante affissione di apposito avviso, anche:
 - a) gli orari di apertura al pubblico;
 - b) i periodi di chiusura;
 - c) le tariffe applicate;
 - d) gli estremi della S.C.I.A. di cui all'art. 6.
3. La violazione di quanto disposto ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 39 del presente Regolamento per le violazioni di media entità.

4. Su richiesta della Provincia, la scuola nautica deve comunicare le tariffe applicate per le singole attività svolte.

TITOLO VIII

VIGILANZA E SANZIONI

ART. 35

VIGILANZA

1. La vigilanza, amministrativa e tecnica, sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta alla Provincia. Sono soggette a vigilanza tutte le attività di scuola nautica. La Provincia esercita l'attività di vigilanza tramite i Funzionari preposti del Servizio competente, muniti di apposita tessera di riconoscimento; per l'accertamento delle violazioni di competenza essi assumere informazioni e procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Effettueranno, altresì, controlli di carattere amministrativo per verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza la Provincia può avvalersi del personale della Capitaneria di Porto nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica.
3. Qualora, nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.

ART. 36

REVOCA

1. Oltre che nei casi espressamente previsti, il Dirigente provvederà a revocare l'esercizio dell'autoscuola quando:
 - a) siano venuti meno la capacità finanziaria del titolare o i requisiti morali del soggetto di cui all'art. 6, comma 2;

- b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica della scuola nautica di cui agli artt. 21, 22 e 23;
 - c) siano stati adottati nell'arco di un quinquennio più di due provvedimenti di sospensione ai sensi dell'art. 37;
 - d) il destinatario del provvedimento di sospensione di cui al comma 37 non ottemperi a quanto disposto nel medesimo provvedimento.
2. Il soggetto cui sia stata revocata l'attività di scuola nautica potrà nuovamente esercitarla presentando nuova S.C.I.A. ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.
 3. Qualora il motivo della revoca sia il venir meno dei requisiti morali, il soggetto di cui al precedente comma 2 potrà ripresentare la S.C.I.A. solo successivamente alla riabilitazione.

ART. 37

SOSPENSIONE

1. Il Dirigente disporrà la sospensione dell'attività di scuola nautica per un periodo da uno a tre mesi:
 - a) nei casi espressamente previsti, l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
 - b) quando il titolare o il legale rappresentante non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei;
 - c) nei casi espressamente previsti, il titolare o il legale rappresentante non ottemperi alle disposizioni impartite dal Dirigente ai fini del regolare funzionamento della scuola nautica.
2. Trascorso il periodo di sospensione, l'attività della scuola nautica riprenderà automaticamente, senza necessità di specifica comunicazione.
3. La prosecuzione dell'attività di scuola nautica nel periodo di sospensione costituisce esercizio abusivo dell'attività ai sensi dell'art. 38.

ART. 38

ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA

1. Ai fini del presente regolamento costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola:
 - a) la gestione di una scuola nautica senza aver previamente effettuato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'art. 6, ovvero nel periodo in cui l'attività sia sospesa ai sensi degli artt. 10 e 37, o revocata, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento in autotutela ai sensi degli artt. 21 - quinquies e 21 – nonies, della L. n. 241/1990;
 - b) l'inizio della gestione di una scuola nautica in difetto di uno o più dei requisiti personali e morali (art.13), di capacità finanziaria (art. 16), dell'attrezzatura tecnica e didattica (artt. 21,22 e 23), della disponibilità di insegnanti e/o istruttori abilitati (art. 26) e di un idoneo Responsabile Didattico (art.15);
 - c) l'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro, nelle ipotesi di cui alle lettere a) o b) del presente comma;
 - d) l'esercizio dell'attività di scuola nautica in locali non autorizzati.
2. Oltre ad eventuali altre sanzioni previste ai sensi del presente regolamento, chiunque esercita attività abusiva di scuola nautica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 500,00.
3. Nel caso del comma 1, lettera c), le sanzioni di cui al comma 2, saranno applicate anche a colui che concorre in qualsiasi modo all'esercizio abusivo dell'attività di scuola nautica.
4. Nei casi di cui al comma 1, degli accertamenti effettuati, sarà data comunicazione - per competenza- anche ad altri Enti eventualmente interessati.
5. L'esercizio abusivo dell'attività di scuola nautica per difetto di uno dei titoli e requisiti prescritti e l'applicazione delle relative sanzioni, consegue all'inottemperanza del divieto di iniziare o proseguire l'attività o al provvedimento in via di autotutela che il Dirigente emetta ai sensi dell'art. 19, della L. n. 241/1990.

6. Chiunque esercita l'attività di insegnamento della navigazione da diporto senza l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, oppure utilizza unità da diporto per attività diverse da quelle a cui sono adibite, è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 2.066,00 a € 8.263,00.

ART. 39

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE REGOLAMENTARI

1. Salvo che non sia sanzionata con la revoca ai sensi dell'art. 36, o con la sospensione ai sensi dell'art. 37 o con specifica sanzione pecuniaria predeterminata, la violazione delle norme regolamentari di cui ai titoli precedenti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:
 - a) da € 100,00 a € 300,00 se la violazione è definita lieve;
 - b) da € 150,00 a € 400,00 euro se la violazione è definita media;
 - c) da € 250,00 a € 500,00 euro se la violazione è definita grave.
2. Per la contestazione delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica la procedura prevista e disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 "*Modifiche al sistema penale*" e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 40

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di scuola nautica nonché, per quanto applicabile, alla normativa in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

2. Tutte le cifre indicate nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore.

ART. 41

NORMA TRANSITORIA

1. Tutti gli adempimenti previsti per la prima volta dal presente Regolamento dovranno essere compiuti entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Sarà possibile concedere una sola proroga rispetto al termine di cui al precedente comma, qualora sussistano comprovate e gravi motivazioni che verranno comunque valutate da tutti gli Enti coinvolti.

ART. 42

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di adozione del Consiglio Provinciale è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del vigente statuto provinciale.